



alla ca: Sigra Fusi

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

DOCUMENTO N° 1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 09/03/2009

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 09/03/2009



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 1 Oggetto del regolamento _____	pag. 3
Art. 2 Normativa di riferimento _____	pag. 3
Art. 3 Avvio dell'attività _____	pag. 3
Art. 4 Requisiti _____	pag. 4
Art. 5 Attività svolte presso il domicilio dell'esercente _____	pag. 4
Art. 6 Contenuto dichiarazione di inizio attività _____	pag. 4
Art. 7 Condizioni d'esercizio _____	pag. 4
Art. 8 Subingresso, cessazione attività, sospensione-ripresa dell'attività, cambiamento ragione sociale _____	pag. 5
Art. 9 Modifiche attività esistente _____	pag. 5
Art. 10 Vendita di prodotti _____	pag. 5
Art. 11 Requisiti igienico-sanitari dei locali _____	pag. 5
Art. 12 Impianti di disinfezione _____	pag. 6
Art. 13 Attrezzature, suppellettili e biancheria _____	pag. 6
Art. 14 Adempimenti dell'operatore –igiene delle mani _____	pag. 6
Art. 15 Prodotti impiegati nelle lavorazioni _____	pag. 7
Art. 16 Vigilanza igienico – sanitaria sugli esercizi _____	pag. 7
Art. 17 Tariffe _____	pag. 7
Art. 18 Orari _____	pag. 7
Art. 19 Controlli _____	pag. 7
Art. 20 Sanzioni _____	pag. 7
Art. 21 Norme transitorie e finali _____	pag. 8

ALLEGATI:

Allegato E) – Fasi comuni a tutti gli operatori relative alla sterilizzazione e disinfezione dello strumentario



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente: "Disciplina dell'attività di acconciatore".

L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore oltre ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche altro prodotto, devono sottostare alla legge 17.8.2005, n. 174 e alle disposizioni del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.34 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Normativa di riferimento

Legge 17.8.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Leggi sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini: 14.2.1963 n. 161, Legge 23.12.1970 n. 1142, Legge 29.10.1984 n. 735 che si applicano, in quanto compatibili con la legge 174/05, fino alla data indicata dalla legge regionale che dovrà essere adottata sulla base dei principi definiti dalla Legge n. 174/2005;

Legge Regionale 2.2.2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia";

Legge Regionale 2.4.2007 n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie";

Legge 2.4.2007 n. 40 "Conversione in legge con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".

D.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 2° provvedimento";
D.d.c. 16 luglio 2008 n. 7813.

Regolamento Locale di IGIENE - Titolo III capitolo 12- Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini.

Art. 3

Avvio dell'attività



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività professionale di acconciatore deve presentare, allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente la dichiarazione di avvio/modifica attività (DIAP) prevista dal Decreto Regionale n. 7813/2008.

Art. 4 Requisiti

Chi intende svolgere l'attività di acconciatore deve possedere i seguenti requisiti:

soggettivi:

- abilitazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 legge 174/2005,
- insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

oggettivi:

- idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- conformità urbanistica dei locali sede dell'attività.

Art. 5 Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 6 Contenuto dichiarazione di inizio attività

La Dichiarazione di avvio attività (DIAP), di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:

- a. Copia dell'atto costitutivo della società (in caso di società),
- b. Copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario),
- c. Abilitazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3 della Legge 174/05,
- d. Planimetria dettagliata dei locali in scala da 1/100, (debitamente firmata da tecnico abilitato),
- e. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e idraulico ai sensi delle norme vigenti,
- f. Documentazione attestante la disponibilità dei locali.

Art. 7 Condizioni d'esercizio

Copia della denuncia di inizio attività dovrà essere tenuta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

È possibile l'esercizio congiunto dell'attività di estetista ed acconciatore o dell'attività di piercing/tatuaggio e acconciatore nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.

Il titolare dell'esercizio deve presentare due distinte dichiarazioni di inizio attività e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge relative a ciascuna attività.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Condizione essenziale per poter presentare la denuncia di inizio attività per l'apertura di esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalle normative vigenti.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma itinerante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé la denuncia di inizio attività o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività professionale deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/05.

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi disciplinati dal presente regolamento le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti esterni non stabilmente inseriti nell'impresa purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 della L. 174/2005, essendo le stesse autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Art. 8

Subingresso, cessazione attività, sospensione-ripresa dell'attività, cambiamento di ragione sociale

La dichiarazione di subingresso è soggetta a presentazione di dichiarazione mediante modello stabilito con modulistica indicata nel Decreto n. 7813/2008 così come le comunicazioni di cessazione dell'attività, di sospensione/ripresa dell'attività e di cambiamento di ragione sociale.

Art. 9

Modifiche attività esistente

Sono soggette, altresì, a presentazione di dichiarazione di avvio/modifica attività (DIAP), le modifiche relative al cambio di sede, alla modifica dei locali, degli impianti, delle merceologie, del processo produttivo ecc.. di un'attività esistente e all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 10

Vendita di prodotti

Alle imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio in sede fissa.

Art. 11

Requisiti igienico - sanitari dei locali

I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e delle norme relative agli impianti elettrici e idraulici ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e del D.P.R. 447/91.

Art. 12

Impianti di disinfezione

Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni.

La disinfezione e sterilizzazione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante mezzi chimici o fisici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, eventualmente negli stessi impianti o nell'apparecchio di disinfezione/sterilizzazione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.

Inoltre si rimanda alle specifiche indicazioni dell'allegato E) del presente Regolamento.

Art. 13

Attrezzature, suppellettili e biancheria

Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall'ambiente.

La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

Più precisamente ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.

Preliminarmente all'impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90°.

Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al punto precedente, si provvede con temperature dell'acqua non inferiori a 60°, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

Art. 14

Adempimenti dell'operatore - igiene delle mani -

L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- Unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale,
- Durante l'esercizio dell'attività, assenza di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi,
- Cura e protezione adeguate da eventuali abrasioni, ferite o infezioni,
- Lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - All'inizio e al termine dell'attività lavorativa,
 - Dopo l'uso dei servizi igienici,
 - Dopo aver fumato,
 - Preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente,
 - Successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

E' preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando vengono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

E' importante tenere sempre a disposizione una cassetta di Pronto Soccorso munita di materiali di primo soccorso a norma di legge (D.M. 388/2003).

Art. 15

Prodotti impiegati nelle lavorazioni

I trattamenti e i servizi disciplinati dal presente regolamento possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11.10.1986 n. 713.

E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengono sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.

Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti, dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 16

Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di acconciatore spetta all'A.S.L. competente per territorio.

Art. 17

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela.

Art. 18

Orari

L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento non è subordinato all'obbligo della chiusura infrasettimanale e gli orari di apertura e chiusura sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di rendere noto al pubblico in maniera ben visibile l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio.

Art. 19

Controlli

Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 20

Sanzioni

A tutte le violazioni al presente Regolamento, per le quali non sia altrimenti disposto dall'art. 5 della legge n. 174/05, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 21

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di esecutività della delibera Consigliare di approvazione, e sostituisce abrogandolo, il vigente "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, di estetista e mestieri affini" approvato con Delibera Consiliare n. 16 del 10 maggio 1994.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO E)

FASI COMUNI RELATIVE ALLA STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO UTILIZZATO PER TUTTE LE ATTIVITA'

Fase preparatoria alla sterilizzazione e disinfezione.

Preliminarmente le operazioni di sterilizzazione e disinfezione, l'operatore:

- Immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti in caso di utilizzo di apparecchio ad ultrasuoni,
- Successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente,
- Dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.

Sterilizzazione

Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microrganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa di ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

La sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi (seguendo le istruzioni del costruttore):

- Autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121° per 20 minuti,
- Stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170° per 2 ore,
- Sterilizzazione a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250°; la sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

Disinfezione ad alto livello

Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microrganismi patogeni ad eccezione delle spore.

La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare al momento.

La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l'impiego di calore.

Autoclave e stufa a secco

L'uso dell'autoclave è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi (stufa a secco, sterilizzatore a sfere di quarzo)

L'autoclave e la stufa possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione degli strumenti.

La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l'introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.

Le buste recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione su vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui saranno usati per un utente.

Nel caso in cui non si utilizzino le buste, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio porta oggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all'effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che tali contenitori siano sterili o disinfettati al alto livello e si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

Sterilizzatore a sfere di quarzo

L'utilizzo dello sterilizzatore a sfere di quarzo è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.

Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell'impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate al alto livello.

Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l'operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell'impugnatura.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.

Disinfezione ad alto livello

La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.

Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l'operatore provvede:

- Ad estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello,
- A lavare gli strumenti in acqua sterile,
- Ad asciugare gli strumenti utilizzando teli sterili.

In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Aghi

Gli aghi utilizzati per la depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione. E' vietato l'uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al punto precedente.

Strumenti acuminati o taglienti

Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati o sterilizzati secondo le procedure sopra disciplinate.

Gli strumenti acuminato o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.